



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 57 del Registro del 10 FEBBRAIO 2026

OGGETTO: Art.9 D. Lgs. 30/04/1992, n. 285. Autorizzazione all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Martina Franca Running A.S.D." per lo svolgimento della competizione podistica denominata "SCIOT E VNOT 2026", che si svolgerà il 15 febbraio 2026.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e, in particolare l'articolo 9, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, dall'art. 1 della Legge 9 Aprile 2025 n. 58, nonché gli articoli 11 e 12;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 1° agosto 2002, n.168 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia (DPGR) n. 43 del 02/02/2026, avente ad oggetto: " Delega di firma al Vicepresidente della Giunta regionale, relativa ai provvedimenti di autorizzazione delle competizioni sportive su strada";

VISTA l'istanza acquisita agli atti con protocollo n. 0056305 del 03/02/2026 con la quale la presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Martina Franca Running A.S.D." con sede legale in Martina Franca (TA) alla via Bernini n. 14, ha richiesto l'autorizzazione per lo svolgimento di una competizione podistica denominata "SCIOT E VNOT 2026", che si svolgerà in data 15 Febbraio 2026, con la partecipazione di circa 3.000 atleti di cui 1.500 iscritti alla FIDAL e 1.000 camminatori;

PRESO ATTO che:

- la suddetta manifestazione, inserita nel calendario FIDAL, consiste in una corsa podistica di tipo competitivo e in una corsa parallela di tipo ludico-motorio;



REGIONE PUGLIA

- la gara podistica interesserà le strade dei comuni di Martina Franca (TA) e di Locorotondo (BA), i tratti delle strade già provinciali S.P. 119 ed S.P. 61, che si intersecano con la S.S. 172, ora di competenza del Comune di Martina Franca, come comunicato con nota PEC acquisita al Protocollo n. 0066514 dell' 8/02/2026, e la strada statale S.S. 172 (solo attraversamento);

ATTESO CHE con nota Protocollo n.0049865 del 30/01/2026 del competente ufficio della direzione amministrativa del Gabinetto è stato richiesto all'associazione organizzatrice della competizione di inviare la documentazione necessaria ai fini dell'autorizzazione e di comunicare tempestivamente eventuali provvedimenti ostativi o contenenti prescrizioni, adottati dai comuni e dagli enti proprietari delle strade interessate dal percorso di gara;

VISTI i nulla osta allo svolgimento della competizione sportiva, subordinatamente alle condizioni ivi indicate, rilasciati degli Enti proprietari delle strade interessate dal percorso di gara di seguito indicati: comune di Martina Franca e Comune di Locorotondo, entrambi acquisiti agli atti con Protocollo n.0064008 del 06/02/2026;

VISTO il successivo provvedimento adottato dal Comune di Martina Franca ed acquisito agli atti con Protocollo n. 0066514 dell' 8/02/2026, con cui, ad integrazione del nulla osta precedentemente emesso, si estende il nulla osta alla percorribilità dei tratti stradali della ex S.P. 61 "Martina Franca-Cisternino" e della ex S.P. 119 "Martina Franca - C.da Sisto" , ora di competenza del comune di Martina Franca;

VISTA la dichiarazione sottoscritta dalla presidente dell'associazione organizzatrice della manifestazione, contestuale all'istanza di autorizzazione, con la quale si attesta che la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi ai sensi della normativa vigente e per eventuali danni comunque causati alle strade ed alle relative attrezzature (art.9, comma 6, del C.d.S) con la polizza assicurativa allegata all'istanza;

VISTA la copia della Polizza Protezione Multirischi per la Responsabilità civile danni a terzi e per la Responsabilità civile verso prestatori di lavoro n. RA280265, stipulata dall'associazione "Martina Franca Running A.S.D." con la Compagnia di Assicurazione "Zurich Insurance Europe AG", con decorrenza dal 22/01/2026 al 22/01/2027;

VISTO il Piano della Sicurezza e Gestione delle emergenze, allegato all'istanza di autorizzazione;

VISTO l'elenco analitico del percorso di gara indicato nel piano di sicurezza, completo di planimetria e cronoprogramma;

VISTA la comunicazione liberatoria, a firma della presidente dell'associazione organizzatrice della manifestazione, contestuale all'istanza di autorizzazione acquisita agli atti, in cui si attesta di aver verificato che il percorso di gara è idoneo a garantire lo svolgimento della competizione nel rispetto delle norme di sicurezza per il tipo di manifestazione e che non sussistono motivi ostativi alla percorribilità delle strade;

VISTE le risultanze dell'istruttoria espletata dal competente servizio della Direzione amministrativa del Gabinetto;



REGIONE PUGLIA

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sotto indicate prescrizioni;

AUTORIZZA

L' Associazione Sportiva Dilettantistica "Martina Franca Running A.S.D." con sede legale in Martina Franca (TA) alla via Bernini n. 14, allo svolgimento della gara podistica competitiva denominata "SCIOT & VNOT 2026", programmata per il 15 Febbraio 2026, in conformità a quanto di seguito specificato.

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente tutte le prescrizioni dettate dagli Enti proprietari delle strade e delle aree pubbliche interessate dal percorso di gara con gli atti citati in premessa, che qui si intendono richiamati, nonché le seguenti prescrizioni:

- per l'intera durata della manifestazione deve essere assicurata una costante assistenza sanitaria con la presenza di almeno 4 ambulanze o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati per il primo soccorso e trasporto degli infortunati, di cui almeno una ambulanza attrezzata per la rianimazione, verificando che almeno un veicolo di soccorso segua la corsa e un secondo stazioni in prossimità dell'arrivo, pronto ad intervenire e che a bordo di almeno due dei mezzi di soccorso o su veicoli appositamente dedicati si trovi costantemente almeno un medico;
- devono essere rispettate le prescrizioni previste dall'art. 360 del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada", segnalando l'inizio e la fine del gruppo dei partecipanti impegnati nella gara con i prescritti cartelli mobili riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA" e "FINE GARA";
- deve essere esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione, secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- deve essere garantito dagli organizzatori, ai sensi dell'art.9 commi 6-ter e 6-quater del D. Lgs. n. 285/1992, il servizio di scorta tecnica effettuato da persone munite di apposita abilitazione con l'ausilio, ove disposto, degli organi di polizia locale ;
- deve essere assicurata, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con evidenti segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui può sostare il pubblico e alle intersezioni stradali;
- prima dell'inizio della gara, deve essere effettuato un sopralluogo sull'intero percorso per accettare la piena transitabilità delle strade e l'assenza di eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli;
- deve essere data pubblicità alla gara, con sufficiente anticipo, attraverso i mezzi di informazione o con altre forme idonee, per comunicare all'utenza il suo svolgimento;
- deve essere dato un preavviso di almeno 24 ore alle direzioni delle aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, indicando la data, la durata e il percorso di gara e i percorsi alternativi.

Gli organizzatori della manifestazione podistica, inoltre, devono rispettare i seguenti obblighi:



REGIONE PUGLIA

- mettere in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di pre-segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia delle strade percorse dai partecipanti alla gara;
- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva, affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
- transennare i tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo per una lunghezza proporzionata al numero dei partecipanti alla gara.

È fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendio, nonché misure di vigilanza lungo il percorso assicurandosi che non siano arrecati danni alle strade, ai relativi manufatti ed all'ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che al termine della gara sia ripristinata puntualmente la situazione precedente.

Si precisa che la validità della presente autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, di competenza della Prefettura di Taranto e di Bari, ai sensi dell'art. 9 comma 7-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

I Sindaci dei comuni di Martina Franca e di Locorotondo e gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e di adottare tutte le misure idonee per il regolare svolgimento della manifestazione.

È fatto obbligo alle Forze di Polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico, nell'esclusivo interesse di tutela della pubblica incolumità.

L'associazione organizzatrice della gara è l'unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone o a cose o animali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della vigilanza e sorveglianza, per violazioni di leggi e regolamenti o per inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione. Pertanto, questa Amministrazione regionale è, in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, animali e/o cose derivanti dalla competizione autorizzata con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

*d'ordine del Presidente
Il vicepresidente
Dott. Cristian Casili*